



Telethon

Club Sportinsieme2002

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RACCOLTA FONDI DI TELETHON
anni 2009 – 2010 e 2011**

TRA

il Comitato Telethon Fondazione Onlus (d'ora in avanti Telethon), con sede in Roma, via C. Spinola n. 16, P. IVA 03915101004, in persona del Coordinatore Provinciale di Alessandria, Vincenzo Fasanella nato a Torino il 20 febbraio 1947, codice fiscale FSNVCN47B20L219R, domiciliato per la carica in Alessandria, viale Medaglie d'Oro n. 40, a ciò delegato giusta mandato del

E

l'Associazione Sportiva Ricreativa "Club Sportinsieme 2002" (d'ora in avanti Club Sport) con sede in Alessandria, Via Venezia n. 5, C.F. 96037650064, in persona del Presidente Marco Alvino, nato a Alessandria il 11.03.1980, codice fiscale LVNMRC80C11A182B. domiciliato per la carica in Alessandria, Via Piave 21,

D'ora innanzi denominate insieme "Parti"

PREMESSO CHE

- Telethon è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita e condotta in piena conformità alle norme del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, che si propone statutariamente di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle malattie genetiche "rare", promuovendo, anche tramite la manifestazione denominata Maratona Televisiva, azioni di raccolta di fondi che ne possano finanziare la ricerca medico-scientifica;
- Club Sportinsieme 2002 è una Associazione di promozione sociale e sportiva che ha come scopi istituzionali la finalità di fornire ai propri soci servizi di natura sportiva, ricreativa, sociale e culturale ed in particolare si propone di:
 - promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività ricreativa, sportiva e culturale comunque riguardante il "vivere sano" e l'impiego del tempo libero.
 - organizzare manifestazioni e raduni per i soci, anche in accordo con le organizzazioni nazionali ed estere competenti per settore o materia;
 - svolgere ogni attività o servizio sia richiesto dai soci compatibilmente con gli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- Club Sportinsieme 2002, sensibile agli scopi sociali perseguiti da Telethon, intende contribuire in maniera diretta alle attività di raccolta fondi necessarie al finanziamento della ricerca

scientifico, senza trarne alcun vantaggio economico, neppure indiretto, e senza oneri in capo a Telethon.

- Club Sportinsieme 2002 propone a Telethon, che con la sottoscrizione del presente atto accetta, di formalizzare un accordo pluriennale per definire i termini di una collaborazione volta a promuovere fra i tesserati Club Sportinsieme 2002 iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per Telethon, anche in occasione degli eventi sportivi organizzati dalla stessa Associazione, attraverso iniziative di seguito specificate.

QUANTO SOPRA PREMESSO

con la presente Scrittura, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato.

Art. 1 PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 OGGETTO

Club Sport, a titolo gratuito e in pieno spirito di liberalità, assume formalmente l'impegno di collaborare con Telethon nelle attività di raccolta fondi per il finanziamento della ricerca medico-scientifica mediante:

- promozione delle finalità istituzionali di Telethon fra i tesserati dell'Associazione in occasione di manifestazioni sportive e altri momenti di aggregazione
- donazione a Telethon di un importo, da concordarsi tra le Parti, della quota associativa sottoscritta annualmente da ciascun aderente;
- programmazione di eventi di raccolta fondi in favore di Telethon nell'ambito delle iniziative organizzate da Club Sport nonché dalle associazioni, dalle società e dagli organi territoriali ad essa facenti capo, in tempi e modi da definire tra le Parti;
- utilizzo di logo e link Telethon sul sito ufficiale dell'Associazione al fine di consentire a tutti i visitatori di donare spontaneamente a Telethon;
- utilizzo di altri strumenti e materiali di comunicazione da definire tra le Parti (conferenze stampa, rivista, eventi, ecc.);
- l'assegnazione di erogazioni liberali a favore di Telethon, secondo modalità individuate da Club Sport, nonché dalle associazioni, dalle società sportive, dagli organi territoriali e dai soggetti ad essa facenti capo.

Telethon, accetta la proposta di Club Sport alle seguenti condizioni:

- che il logo venga utilizzato al solo fine di identificare in modo chiaro e trasparente l'identità del beneficiario della iniziativa;
- che, in qualsivoglia evento in cui il logo TELETHON si trovi ad essere abbinato ad altri marchi, anche di natura commerciale, risulti comunque che Telethon è presente come mero beneficiario;
- che qualsivoglia comunicazione, messaggio e qualunque materiale, in qualsivoglia formato, anche elettronico, in cui si faccia riferimento a Telethon sia previamente condiviso ed approvato da Telethon;
- che le iniziative e gli eventi finalizzati a promuovere attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi a favore di Telethon siano organizzati da Club Sport senza che lo stesso ne tragga alcun vantaggio economico, neppure in forma indiretta, e sotto il proprio coordinamento e la propria esclusiva responsabilità

Telethon, nell'intento di favorire la raccolta fondi per i propri fini di utilità sociale, valorizzerà, in coerenza con i propri principi, le attività promosse ed organizzate da Club Sport attraverso i propri canali di comunicazione.

La Parti concordano che detto complesso di attività, qui riportate, sottostanno alle relative norme civilistiche. In nessun caso, anche ai fini tributari, le attività anche considerate singolarmente sono da intendersi come rapporti negoziali a prestazioni corrispettive, così come le loro realizzazioni e gli incassi da donazioni di terzi sono in ogni caso svincolati dai trend di distribuzione dei beni o servizi promossi da Club Sport.

Art. 3 DURATA

Il presente accordo avrà durata a decorre dal 1 ottobre 2009 e cesserà di produrre i suoi effetti il 30 settembre 2011.

Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere liberamente in qualsiasi momento senza che alcun onere sia addebitabile al recedente; il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 4 ONERI E CORRISPETTIVI

Atteso lo spirito di liberalità che caratterizza la collaborazione di Club Sport alle attività di Telethon qui citate, le parti dichiarano e si danno atto concordemente che nulla è dovuto da ciascuna delle parti all'altra a qualsiasi titolo, come corrispettivo ovvero rimborso, per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente accordo.

Alessandria li, 1 ottobre 2009

Club Sport Insieme 2002

Comitato Telethon Fondazione ONLUS